PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Bilancio al 31 Dicembre 2018

Relazione sul Governo Societario

(ex art. 6, comma 4, d.lgs. 175/2016)

PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

(ex art. 6, comma 4, d.lgs. 175/2016)

PREMESSA

PISAMO, in quanto società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a predisporre e presentare all'Assemblea dei soci e successivamente a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

Per la redazione della presente Relazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della Società e delle sue previsioni statutarie, si è ritenuto opportuno fare riferimento:

- alle disposizioni contenute nell'art. 123-bis del d.lgs. 58/1998, per la parte relativa alla storia, all'attività e al governo della società, tenuto conto delle analogie tra la "Relazione sul governo societario e degli assetti proprietari" delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e la "Relazione sul governo societario" prevista dal d.lgs. 175/2016;
- al documento del marzo 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) intitolato "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale";
- alle "Linee guida per la redazione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. 175/2016", trasmesse dal Comune di Pisa.

STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ

Atto costitutivo e capitale sociale

PISAMO – AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.p.A. (nel seguito PISAMO) è stata costituita con atto del Segretario Generale del Comune di Pisa in data 25 maggio 2004 (rep. n. 54416 – fasc. n. 58 del 4 giugno 2004) tra il Comune di Pisa e la Compagnia Pisana Trasporti (C.P.T.) S.p.A. con un capitale sociale di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) suddiviso in 250.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna così suddivise:

DENOMINAZIONE	EURO	%
Comune di Pisa	187.500	75,00
Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.	62.500	25,00

Ciò per svolgere le funzioni di erogazione dei servizi relativi alla gestione della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana.

In data 17.03.2006 (Rep. 5473/22 registrato a Pisa il 27.03.2006 n. 582 serie II), il Comune di Pisa, con Delibera C.C. n. 11 del 23.02.2006, ha approvato l'acquisto delle quote azionarie di proprietà della società CPT.

Il Comune di Pisa, con delibera C.C. n. 28 del 19.04.2007 ha approvato la trasformazione della PISAMO in società *in house*, ed un nuovo statuto che ne ha ampliato ulteriormente le competenze e le attività.

Con delibera C.C. n. 54 del 17.07.2008, il Comune di Pisa ha approvato l'aumento del Capitale da euro 250.000 a euro 1.300.000 ed in data 16.04.2009 ha ceduto una quota dell'1% al Comune di Vecchiano.

Con Assemblea del 24.02.2016 (a seguito della Delibera del Comune di Pisa C.C. n. 2 del 28.01.2016) è stato approvato il nuovo Statuto sociale che contiene una più puntuale disciplina rispetto alla natura strumentale della Società ed all'esercizio del controllo da parte dei soci, la trasformazione in S.r.l. e l'introduzione del sindaco unico il luogo del collegio sindacale.

In data 28.06.2017 lo statuto di PISAMO è stato ulteriormente modificato ai fini di adempiere alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle Società Partecipate".

Il 22 giugno 2018 il Comune di Pisa ha ceduto al Comune di Calci una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, corrispondente a euro 6.500 nominali.

Per effetto di tali operazioni, il Capitale Sociale attuale di euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) è così suddiviso:

DENOMINAZIONE	EURO	%
Comune di Pisa	1.280.500	98,50
Comune di Vecchiano	13.000	1,00
Comune di Calci	6.500	0,50

Oggetto sociale
La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta.

In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività:

a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci;
b) studio, progettazione, assistenza tecnica, organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti la viabilità e la sosta;
c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di lavori e opere inerenti la mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;
d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla regolazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;

e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi diritti;
f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso pubblico;
g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi competenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei veicoli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collocate fuori dagli spazi consentiti;
h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed aree pubbliche;
i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizzazione di sportelli al pubblico e campagne informative;
j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
k) svolgimento di funzioni amministrative connesse, complementari, collaterali o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Limiti al Fatturato Annuo
L'80% del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto detto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. ***Tale condizione è verificata con il bilancio 2018***.

Soci, ingresso e recesso, esclusione
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni dello statuto.
Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.
Il socio, che per periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.
Il socio che recede o quello escluso hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Governo della società

Controllo Analogo
Sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 dello Statuto, la Società è assoggettata da parte degli enti locali soci al controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi e viene esercitato attraverso:
a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;
b) le modalità previste dallo Statuto;
c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;
d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
b) modificazioni dello statuto;
c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;

d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
f) riduzione del capitale sociale;
g) gradimento di nuovi soci;
h) esclusione del socio;
i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;
j) revoca dell'amministratore unico;
k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
l) operazioni di fusione e scissione;
m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
n) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso.

Contratto di servizio

Il contratto di servizio è l'atto che regolamenta le modalità di affidamento diretto da parte dei Comuni Soci delle attività di cui all'oggetto sociale.

Il ***contratto di servizio con il Comune di Pisa*** è stato stipulato in data 27 febbraio 2012, atto rep. 55533, fasc. 419, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa, per affidare alla Società nuovi servizi, in particolare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere e relative pertinenze inerenti la mobilità e la viabilità.
La durata del contratto, prevista fino al 31 dicembre 2018, è stata prorogata con determina Dirigenziale DD-10 n. 1124 del 20.11.2018 fino al 31.12.2019.

Ai sensi della Linee Guida n. 7 ANAC - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 – PISAMO è stata iscritta nell'apposito Elenco da parte del Comune di Pisa.

Il ***contratto di servizio con il Comune di Vecchiano***, per il servizio di gestione della sosta a pagamento a Marina di Vecchiano, nelle stagioni balneari (periodo maggio – settembre), ha una durata di cinque anni con decorrenza dall'anno 2017 fino all'anno 2021 compreso.

Nei contratti di servizio sono stati riportati anche quegli ***obblighi informativi ai Comuni affidatari del servizio*** atti a garantire da parte di questi il controllo analogo a quello svolto sui propri uffici. Obblighi puntualmente riportati nello Statuto nel testo vigente e di recente approvazione a seguito dell'adeguamento per le previsioni normative di cui al d.lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle Società Partecipate". I contratti di servizio, oltre ad articolare gli obblighi informativi verso i Soci, ai fini del controllo analogo, descrivono le attività affidate, con riferimento a ***standard qualitativi e obblighi di servizio***, ed individuano la destinazione delle relative risorse.

I contratti di servizio in essere sono ***pubblicati*** sul sito web istituzionale di PISAMO www.pisamo.it come espressamente richiesto.

Sistema di Gestione della Qualità

Pisamo S.r.l. è certificata ISO 9001:2015 per:

- Progettazione e gestione dei servizi connessi alla mobilità: servizi di parcheggio a pagamento, varchi elettronici, mobilità ciclabile, rimozione veicoli, attività sanzionatoria relativa alla sosta, provvedimenti inerenti la mobilità, servizi all'utenza.
- Progettazione e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze, compresa la segnaletica stradale.
- Progettazione e coordinamento delle attività inerenti la realizzazione di nuove opere infrastrutturali in materia di mobilità e viabilità.

La Certificazione è tenuta dalla Kiwa Italia S.p.A. accreditato dall'Ente di Accreditamento Italiano ACCREDIA, e la sua ultima revisione risale al 17.07.2018 e scade il 13.10.2020.

Ulteriori Discipline Interne

Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001: il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi è stato approvato dall'Amministratore Unico con Provvedimento n. 06 del 25.02.2019 ed è pubblicato sul Sito Web.

È in fase in approvazione il ***Regolamento per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo*** secondo lo schema tipo approvato dal Comune di Pisa con delibera della G.C. n. 81 del 30/05/2019.

La Società ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 13 del 10 settembre 2018. Tale documento, la cui ultima versione non è integralmente riportata sulle pagine web della Società, contiene ***le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati*** ai sensi del d.lgs. 231/2001 opportunamente integrate nelle ***misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione***, ai sensi del d.lgs. 133/2013 e della L.190/2012.

Il codice di comportamento dei dipendenti della società, è stato adottato con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 25 del 6 dicembre 2016 ma non risulta conforme al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, in quanto privo degli ultimi aggiornamenti in materia (in via esemplificativa, e non esaustiva, in materia di privacy, accesso ai dati e alle informazioni).

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 12 del 14 marzo 2012 è stato recepito il ***Codice Etico*** adottato dal Sindaco di Pisa. Si tratta di un documento non obbligatorio di cui la Società ha ritenuto di dotarsi nel 2012; non risulta aggiornato e non è conforme alle necessità della Pisamo S.r.l. in quanto basato sugli impegni del Sindaco di Pisa degli amministratori ad esso legati da un mandato fiduciario.

Il ***Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*** (RPC) è il Dirigente arch. Marco Bertini, nominato con Atto Amministratore Unico n. 14 del 2.10.2018.

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 6 del 24 maggio 2018 è stato nominato ***l'Organismo di Vigilanza*** (OdV), con composizione monocratica, nella persona dell'avv. Riccardo Carloni. Dall'atto della sua nomina, l'OdV, stando alle pubblicazioni sul sito della Società, non sembra aver trasmesso la Relazione annuale 2018. Risulta invece presente quella del precedente OdV, rag. Carlo Bozzi, con riferimento all'anno 2017. Il D.U.P. 2019-2021 approvato dal Comune di Pisa con Delibera C.C. n. 57 del 22 dicembre 2018, in materia di OdV precisa, richiamando quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC, che "ogni società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV)."

La società si dovrebbe conformare al ***sistema informativo*** definito dai soci finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra i Comuni Soci e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, gli obblighi del contratto di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, la redazione dell'analisi per centri di ricavi e costo. Ciò al fine di trasmettere senza indugio al Socio, e per questo ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione agli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi. Questo anche ai fini di redigere specifici programmi di ***valutazione del rischio di crisi aziendale***.

Ai sensi del ***Regolamento GDPR UE 2016/679*** è stato nominato il D.P.O. nella persona dell'Avv. Giovanni Vaglio, con la relativa comunicazione all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

È inoltre stato nominato dall'Amministratore Unico, in quanto titolare del trattamento dei dati, il responsabile per il trattamento dei dati nella persona del Direttore, ing. Alessandro Fiorindi, il quale ha provveduto a redigere il registro del trattamento dei dati, ad effettuare l'*assessment* ed a predisporre la convenzione per la co-titolarità dei dati con i Comuni.

Si segnala che la Società non ha adottato Programmi di Responsabilità Sociale, atto comunque facoltativo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d) del D.lgs. 175/2016, e non è dotata di un ufficio di controllo interno, anch'esso facoltativo, ai sensi della lett. b) della medesima norma.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, c. 2, e art. 14 del d.lgs. 175/2016

In conformità alle disposizioni normative recate dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 14 del d.lgs. 175/2016, viene adeguato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con le linee guida del Comune di Pisa che potrà essere implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. *Continuità* aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di *continuità* aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nell'OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi dell'impresa come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa

e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura anche predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi indicatori extracontabili;
- analisi indicatori contabili;
- analisi indicatori prospettici;
- monitoraggio delle attività aziendali soggette a "rischio" attraverso il sistema di gestione della qualità.

Analisi indicatori extracontabili

L'analisi degli indicatori extracontabili costituisce una fase preliminare che va a scandagliare il contesto interno ed esterno in cui opera la Società al fine di valutare i fattori che possono generare dubbi sulla *continuità* aziendale.

In particolare sono stati utilizzati i seguenti indicatori cui sono attribuiti un punteggio da 0 a 5 (0 per rischio nullo, 5 quello massimo):

A. Contratti di servizio. Un rilevante contratto di servizio in scadenza può essere una criticità, anche se vi è la ragionevole certezza di un suo rinnovo, che peraltro può presentarsi con condizioni e clausole sostanzialmente differenti.

B. La volontà liquidatoria dei soci. Ad esempio quando un socio che possiede una quota significativa intende uscire dalla compagine sociale.

C. Eventuale perdita di mercati o clienti strategici.

D. Le incertezze derivanti dal cambio dei vertici aziendali.

E. La difficoltà nella gestione del personale e dei rapporti sindacali.

F. Le modifiche delle normative di settore e quelle afferenti alle partecipazioni pubbliche.

G. La presenza di procedimenti legali e di contenziosi di rilevante importo e l'incertezza sulla loro durata e conclusione.

H. Il possesso di partecipazioni in società che presentano a sua volta criticità sulla *continuità* aziendale.

I. La presenza di osservazioni e/o rilievi nella Relazione redatta dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei conti, in merito ai dubbi sulla continuità aziendale.

J. Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento, da valutare anche in base ai rilievi dell'Organo di controllo.

K. Osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, anche tenendo conto degli obiettivi e delle direttive approvate dai soci ai sensi dell'art. 147-quater del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 19, commi 5-7, del d.lgs. 175/2016.

L. Sussistenza di una o più delle situazioni elencate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016 dalle quali deriva la necessità di attuare interventi di razionalizzazione, fra cui:

1. società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
2. conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro, fatta salva la disciplina transitoria prevista dall'art. 27, comma 12-quinquies, del d.lgs. 175/2016;
3. per le sole società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG), risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
4. necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Indicatore EXTRACONTABILE	Valore	Peso	Formula	Punteggio Anno n
Contratti di Servizio (scadenza) 0 se oltre 5 anni; 1 se tra 5 e 4 anni; 2 se tra 4 e 3 anni; 3 se tra 3 e 2 anni; 4 se tra 2 e 1 anno; 5 se entro un anno, scaduto o in proroga.	5	0,40	Valore * Peso	2,00
Volontà liquidatori dei soci	0	0,20	Valore * Peso	0,00
Perdita dei mercati o di clienti strategici	0	0,10	Valore * Peso	0,00
Cambio vertici aziendali	0	0,15	Valore * Peso	0,00
Gestione rapporti con il personale	3	0,27	Valore * Peso	0,81
Modifiche alle normative di settore	3	0,06	Valore * Peso	0,18
Procedimenti legali di lunga durata ed incerti	5	0,13	Valore * Peso	0,65
Possesso partecipazioni critiche	5	0,25	Valore * Peso	1,25
Presenza di rilievi da parte dell'Organo di Controllo	5	0,14	Valore * Peso	0,70
Adeguatezza assetto organizzativo	5	0,17	Valore * Peso	0,85
Osservanza norme società a partecipazione pubblica	2	0,07	Valore * Peso	0,14
Sussistenza requisiti Razionalizzazione Partecipazioni	3	0,06	Valore * Peso	0,18
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO DA INDICATORI EXTRACONTABILI		**2,00**	**MIN 0,00 MAX 10,00**	**6,76**

A tali indicatori sono stati applicati "pesi" al fine di determinare un punteggio di rischio complessivo relativo ai fattori extracontabili: tale punteggio è compreso tra 0 (rischio nullo) e 10 (rischio massimo).

2.1. Analisi indicatori contabili

L'analisi degli indicatori contabili si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;

- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Indicatore	Valore soglia	Tipo Val.		Punteggio	Punteggio
		Se Sì	Se No	Anno 2018	Anno 2017
Deficit Patrimoniale	PN > 0	0,00	2,00	0,00	0,00
Capitale Circolante Netto	CCN > 0	0,00	0,65	0,00	0,00
Oneri Finanziari su Fatturato	OnFin / Fatturato < 1%	0,00	0,75	0,00	0,00
ROE	ROE > 1%	0,00	0,75	0,00	0,75
EVA	EVA > 0	0,00	1,90	0,00	1,90
Risultati Esercizio	RN > 0 (Per 3 esercizi sugli ultimi 4)	0,00	0,75	0,75	0,75
Risultati Operativi	RO > 0 (Per 3 esercizi consecutivi)	0,00	0,75	0,75	0,75
Perdite esercizio portate a nuovo	Perd. PN < 3% del PN	0,00	0,65	0,00	0,65
Costo Medio del Personale	CPM < 40.000	0,00	0,90	0,90	0,90
Efficienza del Personale	Fatturato / N. Addetti > 100.000	0,00	0,90	0,00	0,00
Punteggio Complessivo		**MIN. 0,00**	**MAX 10,00**	**2,40**	**5,70**

2.2. Analisi indicatori prospettici

La società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Indicatore PROSPETTICO	Valori soglia	Valore	Formula	Punteggio Anno n+1
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	DSCR > 1	0	0,00	0,00
	DSCR = 1	1	1,00	
	DSCR < 1	1 / DSCR fino ad un max di 10,00	Max 10,00	
TOTALE PUNTEGGIO DA INDICATORE RISCHIO PROSPETTICO			**MIN 0,00 MAX 10,00**	

(*) DSCR pari a 1,58 – Determinato sulla base delle previsioni finanziarie desumibili dal Budget 2019 nella versione approvata dall'assemblea dei Soci del 30.04.2019 (Cash Flow operativo = 388 KEur; Flusso finanziario al servizio del debito = 246 KEur).

2.3. Valutazione complessiva

Una volta ottenuti i punteggi di cui sopra:

- se l'indicatore prospettico risulta DSCR ≥ 1, si procede con la media semplice del punteggio complessivo ottenuto dagli indicatori extracontabili e contabili;
- se l'indicatore prospettico risulta DSCR < 1, si procede con la media ponderata del punteggio complessivo calcolato come segue:

Punteggi Rischio	Valore	Peso	Punteggio
Indicatori Extracontabili	6,76	0,55	**3,72**
Indicatori Contabili	2,40	0,30	**0,72**

Indicatori Prospettici	0,00	0,15	**0,00**
PUNTEGGIO COMPLESSIVO RISCHIO		**MIN 0,00 MAX 10,00**	**4,44**

Quindi la società presenta rischi tanto maggiori quanto tende al punteggio massimo.
In particolare si può ritenere che per determinati punteggi corrispondano determinati rischi, come quelli presentati nella successiva tabella:

Punteggio Rischio	Rischio Aziendale	Azioni
Compresi tra 0 e 3	Non rilevabile	L'Organo amministrativo è comunque tenuto a verificare, almeno con cadenza annuale, il rischio di crisi aziendale.
Compresi tra 3 e 5	Incubazione	Comunicazione ai soci delle problematiche riscontrate e proposta di azioni correttive.
Compresi tra 5 e 6	Maturazione	Monitoraggio periodico da parte dell'Organo amministrativo con adozione di un piano di risanamento per il ripristino dell'equilibrio.
Compresi tra 6 e 7	Crisi conclamata	Piano di risanamento contenente interventi radicali sull'amministrazione e gestione sociale.
Compresi tra 7 e 8	Insolvenza reversibile	Necessità di un piano di risanamento drastico con eventuale ricorso a professionalità esterne.
Superiori a 8	Insolvenza conclamata	Ricorso a misure di carattere straordinario o ad istituti di composizione della crisi, fallimento, concordato, etc.

Come emerge dalla valutazione, il rischio è di entità modesta e tale da configurare una situazione di "incubazione". Si ritiene in ogni caso opportuno adottare, in maniera tempestiva, uno specifico Piano di Risanamento volto a ridurre le criticità riscontrate, soprattutto da un punto di vista gestionale, organizzativo e di rapporti con il personale, al fine di recuperare in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Occorre quindi:

- intraprendere un percorso di riorganizzazione complessiva della Società, con una più corretta e dettagliata distribuzione di incarichi e funzioni, partendo dal vertice della struttura;
- attuare la revisione delle competenze del management e delle procedure gestionali;
- introdurre nuove competenze;
- rivedere i rapporti con gli incaricati esterni a vario titolo.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'Organo amministrativo, a seguito di quanto emerso e descritto nei precedenti paragrafi, provvederà altresì a redigere, con cadenza almeno semestrale, un'apposita Relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, che includa le attività svolte per il recupero dell'efficienza sulla base del Piano di Risanamento approvato. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei soci.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare ulteriore emersione di elementi che aumentino il rischio di crisi, sarà trasmessa dall'Organo di controllo e all'Organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea almeno con cadenza quadrimestrale, e comunque nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un ulteriore rischio di crisi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Organo amministrativo che rilevi un livello significativo di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, predisporrà un idoneo Piano di risanamento recante indicazione dei provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 175/2016, e lo presenterà all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il Piano di risanamento avrà uno sviluppo temporale congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società.

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, COMMA 3, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 175/2016 si riportano nella seguente tabella gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimento Normativo	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi mancata adozione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Discipline interne	*Regolamento degli incarichi.* *Regolamento assunzione personale.* *Codice di comportamento.* *MOG*	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo interno	*Nessuno*	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	*Modello di Prevenzione dei Reati previsti dal d.lgs. 231/01.* *Piano Triennale Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.*	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	*Nessuno*	